



"A.A.R. ANIMALI ALLA RISCOSSA ODV"
CF 93097870666

- STATUTO -

Indice dello Statuto

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Art. 3 – I SOCI

Art. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 9 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 – ORGANO DI CONTROLLO (qualora previsto)

Art. 12 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI (qualora previsto)

Art. 13 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 14 – LIBRI SOCIALI

Art. 15 – SCIOGLIMENTO

Art. 16 – NORME DI RINVIO

Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci il 08/03/2021.

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito con sede in L'Aquila (AQ) l'Ente di Terzo Settore denominato "A.A.R. ANIMALI ALLA RISCOSSA L'AQUILA", a tale denominazione, ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., l'Associazione ricomprenderà la locuzione "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "Odv", nella denominazione dell'Organizzazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'associazione potrà aprire sezioni o sedi secondarie in altre località del territorio nazionale, le quali rappresenteranno l'associazione nel Comune o territorio in cui saranno operative e che saranno soggette alle norme ed ai regolamenti stabiliti dagli Organi dell'associazione come da Statuto.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

L'associazione si prefigge come scopi principali di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti, oltre che per la tutela della salute umana e della vita animale e vegetale nel suo complesso.

Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei seguenti settori di attività previsti nell'art. 5 D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 :

- Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- Lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; così modificata dall' art. 3, comma 1, D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105.
- Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs 117/2017.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.



gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;

- difendere e proteggere gli animali da crudeltà, abusi e maltrattamenti anche collaborando con tutti gli enti pubblici e privati operanti nel settore in cui l'associazione si inserisce;
- promuovere, organizzare e realizzare attività e corsi di formazione sulle materie a tutela degli animali e dell'ambiente;
- intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- gestire progetti di adozione consapevole e sterilizzazione;
- instaurare ogni tipo di rapporto con le istituzioni pubbliche (dalle territoriali alle internazionali) nonché partiti e altre organizzazioni collaterali alla sfera istituzionale;
- predisporre con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno dei riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali;
- promuovere referendum e raccolta firme anche unitamente alla realizzazione di ogni genere di iniziativa legata allo scopo dell'associazione;
- promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono;
- promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente;
- promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoofila, sviluppare propaganda protezionista ed ecologica in difesa degli animali e del loro habitat per lo sviluppo di un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti degli animali;
- diffondere, realizzare o acquistare materiale pubblicitario e/o di sensibilizzazione;
- operare in difesa degli animali e dei loro diritti, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti;
- attività di formazione per i volontari delle strutture di rifugio per animali e per i proprietari di animali;
- collaborare con associazioni, imprese e loro organizzazioni centrali nonché ogni altra organizzazione di natura culturale, animalista ambientale e del terzo settore in generale;
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale (Art. 7: raccolte fondi), secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione Art. 17, c. 3 e 4, DLSG 117/2017, ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo



forfettario. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ART. 3 - I SOCI

Sono soci fondatori dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e lo statuto, sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto, nei limiti dell'art. 32 del codice del Terzo Settore;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è libera e viene deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta con delibera del Consiglio e qualora si sia adempiuto al versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.



ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'organizzazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- recedere in qualsiasi momento;
- prendere visione dei bilanci.

Tutti i soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili;
- a prestare il lavoro a carattere volontario preventivamente concordato.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro di maggiore età che sono iscritti nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative iscritti da almeno 3 mesi.

ART. 8 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica o a mezzo fax o per pubblicazione nel sito internet ove se ne possiede uno. Laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale. Per le assemblee straordinarie è fatta richiesta di riscontro alla comunicazione da parte dei Soci.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno 5 giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.



ART. 9 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno dei Soci. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di due deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i. La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Deliberare sul bilancio consuntivo e sul rendiconto annuale;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove presente);
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
6. approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
7. delibera sull'esclusione degli associati,
8. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
9. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
10. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto; - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione;
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Per modificare lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono resi disponibili ai Soci con semplice richiesta fatta al Consiglio Direttivo.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organo di Amministrazione è il Consiglio Direttivo che governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea. Eventuali

sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente comunicato con un preavviso di tre mesi, viene cooptato il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, può eleggere inoltre il segretario, il tesoriere economo, il responsabile dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni, il responsabile dei rapporti con la cittadinanza;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso prevista dall'Art. 17 c. 4, D.lgs. 117/2017;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- deliberare in merito all'esclusione e all'indegnità dei soci;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Organizzazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione da parte del presidente. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le riunioni possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per via telematica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. Il presidente può comunicare le proprie dimissioni con un preavviso di tre mesi. Il Presidente è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Organizzazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo tenuto anche in forma digitale.



ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 s.m.i..

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'Assemblea dell'Associazione, qualora previsto, deve nominare un Revisore legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 s.m.i., quando siano costituiti patrimoni destinati o qualora sia ritenuto opportuno.

ART. 13 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei Soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- contributi di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



3. Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 14 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, (ove presente);
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: semplice richiesta scritta o email.

ART. 15 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie previste.

ART. 16– RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Gebille Lyllta

Giuseppe

Stefano



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 25/3/21 N. 265 Serie 3
Esatti e gente (.....)